



PROT.28784 /RU del 18.07.2017

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Relative alla fornitura di un corso di formazione in lingua inglese

CIG: Z151F61C36-

Art. 1 - Oggetto

La presente R.d.O., a lotto unico, ha per oggetto l'organizzazione di n.1 corso di lingua inglese rivolto al personale dipendente della Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta – sede di Genova.

Art. 2 – Modalità e tempi

Il corso di formazione deve avere le seguenti caratteristiche:

Valutazione delle competenze dei discenti tramite test di ingresso finalizzato ad accertare il livello di conoscenza linguistica per costituire la classe di 15 partecipanti (da svolgersi presso la sede di questa Direzione e gestito dall'Area Personale, Formazione e Organizzazione in sede);

- Inizio lezioni: entro il 15 di ottobre 2017;
- Durata complessiva del corso: ore 60 (sessanta) per 15 partecipanti;
- Articolazione del corso: 15 lezioni da svolgere presso la sede di Genova, sita in via Rubattino 4;
- Durata delle lezioni: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con frequenza bi-settimanale;
- Docenti madrelingua;
- Materiale didattico, comprensivo di libri di testo, incluso;
- Esame finale con rilascio di attestato.

Art. 3 - Valore della Fornitura

L'importo indicato a ribasso ammonta a € 3500,00. Tale importo è da intendersi omnicomprensivo

Art. 4 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, gius-lavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenda da ogni responsabilità in merito.

Art. 5 - Sicurezza sul luogo del lavoro

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Tenuto conto che le attività consistono in servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n.81/2008 non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. in quanto non esistono rischi da interferenza. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza;

Art. 6 - Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta, **da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico**, dovrà essere corredata mediante inserimento nella procedura MEPA della seguente documentazione:

- a) la dichiarazione di tracciabilità finanziaria, allegato 2, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- b) la dichiarazione per anticorruzione, allegato 3, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- c) il patto d'integrità, allegato 4, debitamente compilato e firmato digitalmente.

Art. 7 Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma

C.F. 97210890584,

Si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità

elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9.

SPLIT PAYMENT

Si precisa che dal 1 luglio 2017 anche per le Agenzie fiscali viene applicato il meccanismo della “scissione dei pagamenti”.

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;**
- n. contratto;**
- sede;**
- IBAN;**
- CIG (se previsto CUP).**

La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito della comunicazione di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrata tramite posta elettronica e conterrà i dati di cui al punto precedente.

L’Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia.

I pagamenti, effettuati sul conto corrente, di cui all'art. 8, avranno effetto liberatorio.

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato, dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della "Comunicazione del Conto Dedicato" sulla base del fac-simile allegato alla presente (allegato 2).

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i., la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del "contratto" e dalla sua integrazione.

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta – Distretto di Genova – Servizio Acquisti e Contratti, Via R. Rubattino, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non

sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è n.. **Z151F61C36**

Art. 9 Penali

Per ciascun giorno di ritardo nell'avvio delle lezioni, rispetto a quanto indicato all'art. 2, dovuto esclusivamente ad inadempienze/carenze dell'aggiudicatario, si applicherà la penale pari all'1% giornaliero sull'importo dovuto.

Per le ulteriori fattispecie inadempienze/carenze trovano applicazione le penali indicate all'articolo 10 delle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando "FORMAZIONE", presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MEPA.

Art. 10 Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 11 Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art. 8, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 12 Certificazione del credito

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Codice fiscale: 97210890584

Pec: dogane@pce.agenziadogane.it

Indirizzo: Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma (RM).

Art. 13 Informativa sui dati acquisiti - Privacy

I dati forniti dalla Società per la presentazione dell'offerta nonché per la stipula del contratto rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Nel trattamento dei dati saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato si precisa che:

a) i dati vengono acquisiti ai fini della effettuazione della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui alla L. 136/2010.

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura di affidamento dell'incarico e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione della Società dal procedimento in oggetto;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno dell'Amministrazione e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;

f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è la Dott.ssa Carmen Genova, Direttore del Distretto di Genova.

Art. 14 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni, si fa riferimento alle "Condizioni Generali di Contratto relative al bando *Formazione*" del Me.PA.

Art. 15 Foro competente

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Genova.

Art. 16 Informazioni

Per le informazioni relative è possibile contattare il Servizio Acquisti e Contratti, n. telefonico 010-8541 102-135 e-mail: dis.genova.acquisti@agenziadogane.it.

Art. 17 Accettazione delle Condizioni Particolari di Contratto e Stipula del Contratto

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate tutte le presenti condizioni particolari di contratto oltre alle condizioni generali di contratto allegate al bando "Formazione" del Me.PA.

La stipula del contratto con l'aggiudicatario della fornitura avverrà mediante inserimento a Sistema del c.d. "Documento di accettazione" generato dal sistema stesso.

Art. 18 Imposta di bollo sul contratto

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6.12.2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo nella misura ordinaria (€ 16,00 ogni 4 pagine di foglio A4), a carico del fornitore. Copia del Documento di Stipula, con l'apposizione della marca da bollo annullata, dovrà essere restituita a mezzo e-mail (dis.genova.acquisti@agenziadogane.it).

Art. 19 Responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Direttore del Distretto

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Carmen Genova
(firmato digitalmente)